

Cass. pen. Sez. IV, Sent., 19-07-2016, n. 30548

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ISA Claudio - Presidente -

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -

Dott. BELLINI Ugo - rel. Consigliere -

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere -

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO;

nei confronti di:

B.M. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 96/2013 GIUDICE DI PACE di TRENTO, del 24/02/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BELLINI UGO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LOY Francesca Maria, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

Udito il difensore Avv.to LOMBARDO Domenico che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Svolgimento del Processo

1. Il giudice di Pace di Trento con sentenza resa in data 24.2.2015 assolveva B.M. dai reati di lesioni personali colpose provocate dal cane di sua proprietà al bambino T.E. nonchè dal reato di minacce dallo stesso rivolte al padre del minore per impedire che questi denunciasse l'accaduto, con la formula perchè il fatto non sussiste.

2. Il giudice di pace di Trento evidenziava come dall'istruttoria dibattimentale era emerso che il cane J. era stato affidato al padre del ricorrente che ne curava la custodia e la vigilanza e che questi la mattina lo portava al pascolo e successivamente lo teneva presso la "malga" (OMISSIS) di cui pure era custode, legato ad una catena in spazio allo stesso riservato. Assumeva pertanto che non era l'imputato B.M. ad assumere la posizione di garanzia rispetto alla cura e alla gestione dell'animale e che al processo penale non erano applicabili i principi propri del giudizio civile quali gli artt. 2050 e 2051 c.c..

3. Avverso tale pronuncia ricorreva il Pubblico Ministero presso la Procura della repubblica di Trento deducendo violazione di legge in ordine alla pronuncia assolutoria, assumendo che il proprietario era comunque titolare di autonoma posizione di garanzia sull'animale, così che anche in ipotesi di trasferimento dell'animale ad altra persona lo stesso avrebbe dovuto rispondere per lesioni colpose per i traumi lesioni da questo provocati; con separato motivo deduceva assenza di motivazione in punto all'altro capo di imputazione relativo al reato di minaccia.

Motivi della decisione

1. In relazione al primo motivo di ricorso è costante l'insegnamento della Corte di Cassazione che in tema di lesioni colpose la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l'obbligo di controllare e di custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all'interno dell'abitazione (sez. 4^a, 16.12.2011 n. 18814), laddove la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane, di regola mansueto così da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale (sez. 4^a, 10.1.2012 n.6393).

2. Nel caso che ci occupa afferma il giudice di pace di Trento che la posizione di garanzia del proprietario dell'animale in capo all'odierno ricorrente era dubbia in quanto al momento del fatto l'animale era custodito dal di lui padre che gestiva la malga o rifugio alpino ove veniva svolta anche un'attività ricettiva, frequentata da molti ospiti, evidenziando che durante l'estate era B.B. a portare al pascolo l'animale e a tenerlo legato ad una catena all'interno dello spazio interno recintato allo stesso riservato, fatto che non aveva impedito che l'animale si portasse fino ai margini della staccionata attingendo al volto un giovane ospite.

3. Invero nell'iter motivazionale il primo giudice richiama elementi testimoniali da cui dedurre tanto la circostanza che il cane era stato affidato dal proprietario al proprio genitore, tanto del fatto che era B.B., padre dell'imputato a tenere il cane presso la malga. Ritiene il collegio che il giudice di pace abbia adeguatamente e logicamente evidenziato che, in relazione a quel periodo limitato della stagione, l'animale era effettivamente custodito da persona diversa dell'imputato il quale aveva perso qualsiasi potere di vigilanza e di controllo diretto sullo stesso, così da potersi affermare che in ossequio ai principi di auto responsabilità era il genitore dell'imputato a gestire l'animale e ad assumere ogni obbligo, anche precauzionale teso a impedire che l'animale potesse nuocere a terzi. In particolare il giudice di pace ha riportato il contenuto di prove dichiarative che affermavano che B.B. aveva assunto la piena custodia del cane, che utilizzava per il pascolo sui monti e quale guardiano della malga che egli gestiva. D'altro canto non emergono nella struttura motivazionale

carenze e contraddittorietà sul punto, nè risultano evidenziati ulteriori elementi da cui potersi trarre che in capo all'imputato fosse residuo un autonomo potere di controllo sull'animale e quindi una autonoma sfera di garanzia, come si sarebbe realizzato qualora anche B.M. si fosse trovato nella malga unitamente al genitore, in quanto per giurisprudenza di S.C., in caso di trasferimento degli obblighi di garanzia su persona diversa dal proprietario, la responsabilità di questi residua nel caso in cui lo stesso sia in concreto tuttora in grado di esercitare il potere di controllo, ovvero nel caso in cui abbia affidato l'animale a persona non in grado di esercitare su di esso una effettiva custodia (cfr. sez. 4^a, 3.4.2008 n.34765) o di contenerne il naturale slancio. Il ricorso deve essere pertanto rigettato in ordine a tale profilo di reato.

4. In relazione al secondo motivo di ricorso effettivamente il primo giudice ha del tutto omesso di procedere a qualsiasi motivazione in relazione al secondo capo di imputazione relativo al delitto di minaccia, pure procedibile in presenza di querela (risultante a Fl. 31 del fascicolo di primo grado, cui la Corte ha avuto accesso in ragione della eccezione della difesa dell'imputato che ne poneva in dubbio la ricorrenza) e pertanto è incorso in vizio di totale omissione di motivazione sul punto, con la conseguenza che va dichiarato l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tale pronuncia, con rinvio al Giudice di Pace di Trento per nuovo esame.

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla contestazione del delitto di minaccia (capo B) con rinvio al Giudice di pace di Trento. Rigetta nel resto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016